



Newsletter Aris

n° 691 – 24.06.2025

Approvati i nuovi profili dell'Operatore socio-sanitario e dell'Assistente infermiere

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i DPCM di recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato Regioni relativi all'istituzione del profilo di assistente infermiere e la revisione del profilo dell'operatore socio-sanitario, su cui era stata sancita intesa lo scorso dicembre.

Per ciò che riguarda la revisione del profilo dell'**Operatore socio-sanitario** i DPCM precisano innanzitutto che si tratta dell'operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale. L'Oss svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

L'operatore socio-sanitario opererà nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e setting ambulatoriali, a domicilio dell'assistito nonché presso ulteriori contesti che, in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali, potranno necessitare della presenza dell'operatore socio-sanitario.

Le sue mansioni consistono nell'aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana; nell'assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona; nello svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socioassistenziale, nonché attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in team.

La formazione dell'operatore socio-sanitario sarà di competenza delle Regioni, pur definendo l'accordo i requisiti di ammissione al corso, i requisiti minimi del corso, le aree disciplinari e la docenza, le metodologie didattiche, le modalità di svolgimento di tirocinio e tutoraggio, la frequenza minima, e lo svolgimento dell'esame di qualifica. Una volta ottenuta la qualifica sono comunque obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica. Gli accordi stabiliscono anche che le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi.

Il profilo dell'**"Assistente infermiere"** lo figura come un operatore in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue alla qualifica di Assistente infermiere. Opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona, nelle strutture specificatamente dedicate alla disabilità, servizi ambulatoriali e in altri ambiti di intervento che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali possono necessitare dell'inserimento della figura. E' chiamato a collaborare con gli infermieri, svolgendo attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Anche per l'Assistente Infermiere è previsto un percorso formativo che sarà di competenza delle Regioni, pur definendo il DPCM i requisiti di ammissione al corso (qualifica di operatore sociosanitario o titoli equipollenti, diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all'estero ed esperienza professionale come operatore sociosanitario di almeno 24 mesi), i requisiti minimi del corso, le aree disciplinari e la docenza, le metodologie didattiche, le modalità di svolgimento di tirocinio e tutoraggio, la frequenza minima, e lo svolgimento dell'esame di qualifica.

Sono tenuti anche loro a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi. In base agli Accordi **l'attuazione** delle disposizioni in essi contenute non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I corsi di formazione vengono infatti attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori.

Il concreto inserimento nell'organizzazione dell'assistente infermiere da parte delle aziende e degli enti del SSR deve avvenire nell'ambito dei rispettivi piani dei fabbisogni e nel rispetto della legislazione vigente in materia di spesa del personale.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

